

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 18 novembre 2009, n. 24307

Svolgimento del processo

Il Comune di Milano in data 22 aprile 2003 notificava alla Società Concessioni Internazionali a r.l. avviso di accertamento 221970/03 inerente l'imposta di pubblicità per l'anno 2001 per l'importo di Euro 4.017,61, a titolo di imposta, interessi molatori e sanzioni. L'avviso in questione, derivante dal verbale di constatazione 53192 del 17 maggio 2001, si riferiva all'esposizione di uno striscione pubblicitario per la partita di finale della Coppa Uefa giocata a Milano e si fondava sul rilievo che l'esposizione era avvenuta senza la prescritta autorizzazione comunale.

La Società, premesso che responsabile della violazione era la la New Sipam S.n.c. incaricata dell'esposizione dei mezzi pubblicitari, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, aggiungendo di aver presentato la dichiarazione di pubblicità e che comunque la tariffa applicabile andava ridotta del 50%, essendo la manifestazione patrocinata dal Comune di Milano. Quest'ultimo si costituiva assumendo tra l'altro la mancanza produzione, da parte della ricorrente, del necessario documento attestante l'asserito patrocinio del Comune. La Commissione respingeva il ricorso. Proponeva appello la società. L'Amministrazione resisteva riaffermando le proprie posizioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame.

Avverso la detta sentenza la Società Concessioni Internazionali a r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Motivi della decisione

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità - giusta la previsione dell'art. 375 c.p.c., n. 5 - dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07)

Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l'indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l'omissione, la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione sia l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò premesso, nel ricorso in esame, la ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione, il primo dei quali, articolato sotto il profilo della contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo della presentazione della dichiarazione di pubblicità nonché sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 3, 8, 10, 23 e 24, e delle norme regolamentari del Comune di Milano, viene concluso con il seguente quesito: "la ricorrente chiede che questa Suprema Corte si pronunci sul principio secondo cui, ove i giudici, pur in presenza della dichiarazione di pubblicità, hanno fondato la legittimità dell'avviso d'accertamento sul presupposto della mancata autorizzazione all'esposizione, hanno violato del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 3, 8, 10, 23 e 24, (nonchè le correlative norme regolamentari)".

Il motivo di ricorso, concluso con la formulazione di un unico quesito riferito indistintamente ad entrambi i profili di censura dedotti vale a dire sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione, è stato ritenuto inammissibile da questa Corte già in precedenti decisioni (v. Cass. 20360/08).

E ciò, senza considerare che non possono proporsi motivi cumulativi che si concludano con un

quesito che non permetta di riferirlo in modo univoco ad uno di essi (Cass. 20360/08, Cass. ord. 11097/09). Deve aggiungersi, riguardo al vizio motivazionale, che l'illustrazione del motivo deve contenere a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria ovvero la rende inidonea a giustificare la decisione (Sez. Un. 558/09) e che, riguardo al vizio di violazione di legge, l'ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Sez. Un. 28054/08). Nella specie, i requisiti richiesti sono del tutto mancanti onde ne deriva l'inammissibilità del motivo in esame. Parimenti, deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 507 del 1995, art. 16 (art. 360 c.p.c., n. 3) - la cui trattazione viene anticipata per comodità di esposizione - concluso dalla ricorrente con il seguente quesito: "la ricorrente chiede che questa Suprema Corte si pronunci sul principio secondo cui i giudici di secondo grado, ove hanno riferito i mezzi offerti dalla SCI alla sola prova del patrocinio del Comune alla manifestazione, e non anche a quella della partecipazione dell'ente alla stessa, hanno violato sia l'art. 112 c.p.c., sia il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 116, lett. b)" A riguardo, è appena il caso di osservare che la norma di cui all'art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08).

Nè inoltre il quesito può risolversi in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo nè nell'invito alla S.C. perchè decida in ordine alla fondatezza della censure come illustrate ovvero si pronunzi su determinate questioni, così come è avvenuto nella specie. Occorre invece che il ricorrente nella redazione del quesito proceda all'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, indicandone l'errore o gli errori compiuti e specificando la regola da applicare" (cfr. S.U. n. 3519/2008, Cass. n. 19769/08), presupposto del tutto mancante nella specie per cui ne deriva inevitabilmente l'inammissibilità della doglianza.

Resta da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione, il secondo nell'ordine del ricorso ed articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 6 e 8, concluso in questi termini: "la ricorrente chiede che questa Suprema Corte si pronunci sul principio secondo cui, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1997, artt. 6 e 8, obbligato alla presentazione della dichiarazione è il soggetto passivo d'imposta, individuato in colui che ha la disponibilità del mezzo pubblicitario o che è da questo pubblicizzato e non in colui che abbia (comunque) presentato la dichiarazione di pubblicità".

La censura è infondata. A riguardo, mette conto di sottolineare che, come risulta dallo stesso ricorso (cfr pag. 3), la società ricorrente, ricevuta la commissione di provvedere all'esposizione dei mezzi pubblicitari, provvede in proprio quanto a poster, indicatori di parcheggio e per una parte dei gonfaloni richiesti, rivolgendosi invece alla New Sipam s.n.c. per la parte residua e per gli striscioni. Risulta pertanto con tutta evidenza che la contribuente acquisì la disponibilità del mezzo pubblicitario mediante un contratto stipulato con la New Sipam, così ponendosi nella condizione richiesta dalla legge per essere soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità. Infatti, secondo l'espressa previsione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6, soggetto passivo dell'imposta in questione, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone "a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso".

La disponibilità deriva sia dall'esercizio di un diritto reale (anche diverso dalla proprietà), sia dall'esecuzione di un contratto a contenuto obbligatorio.

Pertanto, indipendentemente dal soggetto solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta, in virtù del secondo comma dello stesso art. 6, che è "colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità", l'acquisita disponibilità di un impianto pubblicitario, ottenuta

mediante un contratto stipulato con colui che ne aveva la disponibilità giuridica, determina la condizione di soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale secondo la richiamata disposizione dell'art. 6, comma 1, che non fa differenze in ordine al titolo ("a qualsiasi titolo", anche di natura obbligatoria) da cui dipende tale disponibilità.

Giova aggiungere che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 1, non impone l'obbligo di fare le preve dichiarazioni ivi previste al solo "proprietario", ma ne fa carico al "soggetto passivo di cui all'art. 6" che, per quanto si è detto, è anche colui che dispone, a qualsiasi titolo, degli impianti ed effettivamente li utilizza, affiggendovi i messaggi pubblicitari.

Nel caso di specie, il fatto di aver provveduto a presentare la dichiarazione di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507 del 1997, circostanza cui accenna il giudice del merito, offre la chiave di riscontro della corretta individuazione della ricorrente come soggetto passivo dell'imposta in questione.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.